

dossier

XIX Legislatura

31 luglio 2024

Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori

Atto del Governo n. 184

Ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 331



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it – ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 184

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0070.docx

INDICE

PREMESSA	3
TITOLO I – IMPOSTE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI PRIVATE E DI CONTRATTI VITALIZI	4
Capo I (<i>Disposizioni generali</i>)	4
Capo II (<i>Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia</i>)	8
Capo III (<i>Disposizioni finali</i>)	10
TITOLO II – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	11
Capo I (<i>Disposizioni generali</i>)	11
Capo II (<i>Riduzioni ed esenzioni</i>)	13
TITOLO III – MOVIMENTO DELLE MERCI	15
Capo I (<i>Disposizioni generali, modalità e termini di attuazione</i>)	15
TITOLO IV – IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO - IVIE	16
Capo I (<i>Disposizioni generali</i>)	16
TITOLO V – IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE	17
Capo I (<i>Disposizioni generali e attuative</i>)	17
TITOLO VI – DELL’ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI	20
Capo I (<i>Disposizioni generali</i>)	20
Capo II (<i>Norme per gli utenti privati</i>).....	21
<i>Sezione I: Misura del canone e modalità di pagamento</i>	21
<i>Sezione II: Cessazione dell’uso dell’apparecchio da parte degli abbonati</i>	22
<i>Sezione III: Pagamento dei canoni</i>	22
<i>Sezione IV: Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico</i>	22
<i>Sezione V: Disposizioni finali</i>	22
TITOLO VII – IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI	24
Capo I (<i>Disposizioni generali e attuative</i>)	24
TITOLO VIII – TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE	27
Capo I (<i>Disposizioni generali</i>)	27

TITOLO IX – TRIBUTI E DIRITTI SPECIALI	29
Capo I (<i>Disposizioni generali</i>)	29
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Capo I (<i>Abrogazioni e decorrenza</i>).....	31

PREMESSA

Il testo unico, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori ([A.G. 184](#)) di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dal 29 agosto 2023, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge delega;
- c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Come segnalato nella relazione illustrativa del testo unico, la proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza. Il testo unico in esame riguarda i tributi erariali diversi da quelli la cui disciplina è trasfusa in altri testi unici proposti.

La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. In particolare, sono state trasfuse le disposizioni normative relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali oggetto della presente proposta di testo unico. Le previsioni diverse da quelle sostanziali (ad esempio quelle in tema di adempimenti, di accertamento, di sanzioni, ecc.), concernenti i predetti tributi erariali, sono state trasfuse, negli altri rispettivi testi unici proposti.

Il testo unico in esame è composto di 10 titoli, ciascuno dedicato ad uno specifico tributo.

Infine si segnala che **nella relazione illustrativa sono indicate per ogni singolo articolo le norme vigenti che sono state trasfuse nel testo unico.**

TITOLO I – IMPOSTE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI PRIVATE E DI CONTRATTI VITALIZI

Capo I *(Disposizioni generali)*

Il titolo I raccoglie la normativa concernente **le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi** ed è suddiviso in tre capi.

Il capo I, inizialmente riporta nel dettaglio le tipologie di assicurazioni **soggette alla tariffa ordinaria** (di cui alla **tabella A** dell'**allegato 1**), quelle soggette ad **imposta ridotta** (anch'esse indicate **alla tabella B** dell'**allegato 1**) e quelle esentate (di cui alla **tabella C** dell'**allegato 1**), tra le quali rientrano anche le assicurazioni dei beni soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 1).

Si tratta delle seguenti tipologie di assicurazione:

- a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;
- b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;
- c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;
- d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;
- e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;
- f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.

Viene indicata la disciplina dell'**imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti** la quale prevede, tra l'altro, che **le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile** per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta **nella misura del 12,5 per cento** e che l'imposta, derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, **costituisce tributo proprio derivato delle province** che possono, a loro volta, aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali (articolo 2).

Vengono recepite le norme in materia di **sostituzione dell'impresa nella coassicurazione** (nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta, articolo 3) e quelle in materia di **riassicurazioni** (non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella di cui all'allegato 1 comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta; articolo 4).

Sono indicate le modalità di **determinazione** dell'imposta, che prevedono, tra l'altro, che le imposte stabilite dal Titolo I sono dovute proporzionalmente per ogni euro di ciascun pagamento del premio. Inoltre nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione a qualsivoglia titolo in modo che nell'imponibile sia compreso ogni importo che il contraente corrisponda all'assicuratore - al netto delle spese che il contraente rifonde all'assicuratore per il pagamento dell'imposta sulle assicurazioni - (articolo 5).

Sono espone le attività svolte del **rappresentante fiscale** nominato dalle imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. L'obbligo di nomina non si applica alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Tra le attività del rappresentante fiscale si ricordano: la tenuta di un registro con l'elenco e i dettagli dei contratti assunti, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente distinguendoli per categoria e per aliquota applicabile o la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. La disposizione relativa alla denuncia si applica anche alle imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale (articolo 6).

Viene riportata la norma relativa **al registro delle assicurazioni** la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dall'allegato 1, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nel quale devono registrare tutte le somme che

sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi e accessori in dipendenza di dette assicurazioni (articolo 7) e quella che prevede che per le **partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati**, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui al precedente articolo 7, anziché per ogni, polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente e incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle tariffe di cui all'allegato 1, raggruppando le categorie soggette a una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo (articolo 8).

Sono riportate le norme che disciplinano **l'imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria** (articolo 9).

Sono, successivamente, indicate **le modalità di tenuta** (si osservano le norme stabilite dall'articolo 2215 del codice civile; articolo 10) e **di conservazione del registro delle assicurazioni** (articolo 11).

Vengono riportati i termini e le modalità di **denuncia** dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nonché quelli relativi al **versamento** (articolo 12).


In particolare viene previsto, tra l'altro, che gli assicuratori versano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi e accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi e accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori presentano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 7 a 11, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

Sono indicate le norme relative all'**assicurazione stipulata con assicuratori all'estero** (per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati e aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denuncia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero e il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal

contraente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio; articolo 13) e gli **obblighi** a cui sono tenuti gli assicuratori e i loro agenti e incaricati **nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento** (articolo 14).

Si segnala che le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 nonché della disposizione di cui all'articolo 19 (su cui vedi *infra*) nelle bozze di Testo unico disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate risultano essere inserite nella nel Capo VII del Titolo I (Adempimenti) unitamente agli adempimenti concernenti gli altri tributi minori (imposta sugli intrattenimenti e imposta sui servizi digitali).

Circa l'andamento delle entrate tributarie derivanti dalle imposte in materia di assicurazione negli ultimi anni si consulti il grafico seguente.



Fonte: Bollettino delle entrate tributarie MEF-Dipartimento delle finanze

Capo II

(Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia)

Sono inizialmente esposte le norme di **coordinamento con le imposte di bollo e di registro** (articolo 15) che stabiliscono che nelle imposte che debbono corrisondersi in base al titolo in esame sono compenstrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.

I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

Vengono definite, altresì, la disciplina della **rivalsa degli assicuratori** nei confronti dei contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia (articolo 16) e gli **effetti del pagamento dell'imposta sulle attività dell'autorità giudiziaria e degli arbitri**. In particolare è fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione ed in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti a imposta **a norma del presente titolo**, per i quali non sia stata regolarmente pagata imposta dovuta e l'eventuale **sanzione** (articolo 17).

Viene inoltre riportata la norma che stabilisce che non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica **le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri** relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1 e 4 se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sanzione (articolo 18).

Sono esposte le norme relative alla **denuncia** di inizio attività **da parte degli assicuratori** (articolo 19) le quali prevedono che gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attività, denunciare per iscritto all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui territorio di competenza hanno la loro sede principale:

- a) la qualità delle operazioni che intendono fare;
- b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;

c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;

d) se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8.

Vengono, infine, specificate le **responsabilità** per la non osservanza dei pagamenti delle imposte e delle sanzioni previsti dal titolo in esame (articolo 20), le modalità di **liquidazione delle imposte** relative a contratti stipulati in valuta estera (articolo 21) e di **comunicazione delle infrazioni accertate** alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private (articolo 22).

Capo III
(Disposizioni finali)

Nel Capo III viene esposto il regime da applicarsi agli **assicuratori contro rischi incendio della Regione Trentino-Alto Adige** (articolo 23).

TITOLO II – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI**Capo I**
(Disposizioni generali)

Preliminarmente vengono indicati il **presupposto dell'imposta** sugli intrattenimenti (articolo 24), i **soggetti d'imposta** (articolo 25) e le modalità di costituzione della **base imponibile** (articolo 26).

Con riferimento **al presupposto sono soggetti all'imposta** i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui **all'allegato 2**, che si svolgono nel territorio dello Stato.

Si tratta in particolare di:

- 1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio (aliquota 16%);
- 2) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart (aliquota 8%);
- 3) Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse (aliquota 60%);
- 4) Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati (aliquota 10%).

Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

I **soggetti passivi** sono coloro che organizzano gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla **tariffa di cui all'allegato 2 (vedi supra)** ovvero esercita case da gioco.

La **base imponibile** è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa di cui all'allegato 2, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. Costituiscono altresì base imponibile: gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi

derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

Sono, altresì, riportate le norme che stabiliscono che le **aliquote** dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all'allegato 2 (articolo 27), quelle che prevedono una riduzione al 50 per cento della base imponibile per intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono rivolti a **finalità di beneficenza** (articolo 28), e le altre **agevolazioni** previste dall'articolo 259 del testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, per le attività di intrattenimento svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti (articolo 29).

Capo II (*Riduzioni ed esenzioni*)

Il Capo II reca le disposizioni che regolano la riduzione dell'imposta per i **biglietti venduti a prezzo ridotto** ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale **le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno**, nonché nel caso in cui i beneficiari del prezzo ridotto siano determinati dall'organizzatore (articolo 30), l'esenzione dall'imposta per la concessione dei **biglietti gratuiti per i grandi invalidi** (articolo 31), e la disciplina dei **titoli di accesso gratuiti** (articolo 32). Viene esposta la norma la quale prevede che le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.) e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti e associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno (articolo 33).

Si riportano, inoltre, le norme che regolano la **vidimazione delle tessere gratuite** (articolo 34), la disciplina dell'**imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza**, prevedendo che l'imposta sia dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento (articolo 35) e quelle che prevedono il **divieto di applicare sopraprezzi o contribuzioni speciali in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza**, sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività (articolo 36).

Infine sono indicate alcune **disposizioni che restano abrogate** (Articolo 37).

In particolare, restano abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli nonché le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

Posto che le disposizioni in materia di adempimenti relativi all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta sui servizi digitali, originariamente contenute nella bozza di Testo Unico su adempimenti e accertamento, sono state trasfuse nel presente Testo unico si valuti l'opportunità di trasferire nel presente testo unico anche le disposizioni relative all'imposta sugli

intrattenimenti ovvero, in alternativa, di mantenere anche le disposizioni concernenti gli adempimenti relativi all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta sui servizi digitali nel Testo unico adempimenti e accertamento.

TITOLO III – MOVIMENTO DELLE MERCI

Capo I

(Disposizioni generali, modalità e termini di attuazione)

Vengono espone le norme che istituiscono e disciplinano **l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi** (articolo 38), **l'imposta erariale sugli aeromobili privati**, in quest'ultimo caso indicando anche i soggetti che ne sono esenti (articolo 39), e le **modalità** e i **termini di attuazione** di entrambe le misure (articolo 40).

L'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, oltre che sui voli con aerei, è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta. L'imposta è compresa tra 10 e 200 euro a passeggero a seconda della distanza del tragitto.

L'imposta erariale sugli aeromobili privati, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso e varia da 0,75 euro al chilo fino a 7,60 al chilo in proporzione al peso massimo al decollo dell'aeromobile, per gli elicotteri l'importo è ridotto del 50% rispetto a quello dovuto per gli aeromobili mentre per gli alianti l'imposta è calcolata in cifra fissa.

TITOLO IV – IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO - IVIE

Capo I *(Disposizioni generali)*

Nel titolo IV viene riportata la disciplina dell'**imposta sul valore degli immobili** situati **all'estero – IVIE** (nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili), a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato (articolo 41).

L'imposta si applica ai proprietari dell'immobile ovvero ai titolari di altro diritto reale sullo stesso.

Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.

Sono definite le cause di non applicazione dell'imposta e di applicazione di aliquote ridotte.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte.

TITOLO V – IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE**Capo I*****(Disposizioni generali e attuative)***

Le norme del Titolo V dell'Allegato 1 recepiscono, modificandole, le disposizioni previste dagli articoli 278, 279 e 281 del vigente testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale in materia, rispettivamente, di **esito delle merci abbandonate, procedimenti per la vendita delle merci abbandonate ed esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita.**

Più nel dettaglio, l'**articolo 75** stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando) e 96 (Sanzioni amministrative), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli **può procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale**, nel rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo quanto diversamente disciplinato nell'Allegato in commento.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 198, al paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione-CDU) prevede che le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa **la confisca e la vendita o la distruzione**, per rimuovere le merci nei casi seguenti:

a) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;

b) quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:

- i. non è stato possibile per motivi imputabili al dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali;
- ii. non sono stati i forniti i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;
- iii. i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;
- iv. le merci sono soggette a divieti o restrizioni;

c) quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;

d) quando, dopo lo svincolo, le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; oppure

e) quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all'articolo 199.

La vendita delle merci può essere **affidata a soggetti terzi** e in caso di vendita, le merci non unionali sono soggette alle relative formalità doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, le merci possono essere:

a) **assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza**, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale;

b) **acquisite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** per un utilizzo a fini istituzionali ovvero **cedute ad altre amministrazioni pubbliche** qualora funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni.

Nel testo vengono successivamente disciplinati i **procedimenti per la vendita delle merci (articolo 76)**.

In sintesi si prevede che prima della vendita, l'Agenzia definisce il prezzo di vendita delle merci, che costituirà il prezzo base, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso. Qualora la vendita venga svolta al pubblico incanto, sul sito internet dell'Agenzia è pubblicato il relativo avviso, almeno dieci giorni prima della gara, mentre se per la vendita si è ritenuto di ricorrere alla licitazione privata, l'invito alla partecipazione alla procedura deve essere indirizzato ad almeno cinque operatori economici (nel rispetto del criterio di rotazione). Qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, le merci invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.

L'**articolo 77** disciplina l'**esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita**. Si prevede che dal perfezionamento della vendita decorrono i termini per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 149 del CDU stabilisce che le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale o riesportate entro 90 giorni.

La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, è destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall’Agenzia, la parte residua della somma è assunta in deposito dall’Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma è incamerata a favore dell’Erario.

Salvo che non siano state oggetto di confisca, fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell’Agenzia e di quelle già sostenute per la procedura di vendita, nonché dei diritti doganali dovuti, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale.

Nei confronti dell’avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua ovvero il recupero della disponibilità della merce è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale.

Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l’Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporre la gratuita cessione a norma dell’articolo 75, comma 4, lettera a).

TITOLO VI – DELL'ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI

Il **Titolo VI** raccoglie la disciplina in materia di **abbonamento alle radioaudizioni**.

Capo I *(Disposizioni generali)*

Il **Capo I** reca le disposizioni generali in materia di **abbonamento alle radioaudizioni**.

In primo luogo, viene definito l'**oggetto dell'imposta**, ossia la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.

La detenzione di tali apparecchi è presunta ove sussistano impianti idonei alla captazione di onde radio (o sostitutivi degli stessi) o vi sia un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (articolo 51).

Capo II

(Norme per gli utenti privati)

Sezione I: Misura del canone e modalità di pagamento

La **Sezione I** contiene disposizioni relative alla **misura del canone di abbonamento e alle modalità di pagamento**.

Si specifica che il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di **90 euro annui**. Per l'**anno 2024** la misura è rideterminata in **70 euro**.


Vengono descritte le **modalità di pagamento**. Il pagamento può essere effettuato in una unica soluzione o in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno e luglio-dicembre. Peraltro, è prevista la **rinnovazione tacita di anno in anno**.

Si prevede, inoltre, che, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

Peraltro, viene descritta la modalità di pagamento del canone per gli utenti che iniziano l'abbonamento in corso di anno: per il primo pagamento, i nuovi abbonati che intendano eseguire il versamento del canone per l'intero anno sono obbligati al pagamento del canone medesimo, a decorrere dal mese di inizio detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre (articoli da 52 a 54).

Circa le entrate derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato negli ultimi anni, si consulti il grafico seguente.

Andamento canone di abbonamento alle radioaudizioni (milioni di euro)



Fonte: Bollettino delle entrate tributarie MEF-Dipartimento delle finanze

Sezione II: Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati

La **Sezione II** reca disposizioni concernenti la **cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento**.

In particolare, si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (articolo 55).

Sezione III: Pagamento dei canoni

La **Sezione III** contiene disposizioni in materia di **pagamento dei canoni**, con particolare riferimento alla **riscossione e al versamento dei canoni**, nonché al **privilegio** di cui all'articolo 2758 del Codice civile, in cui devono ritenersi ricompresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i **crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari** (articoli 56 e 57).

Si evidenzia che il suddetto articolo 2758 dispone che i crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

Sezione IV: Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico

La **Sezione IV** reca disposizioni relative all'**abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico**.

In particolare, viene specificato che il **canone di abbonamento** dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è **stabilito in ragione di anno solare** ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.

Viene specificato, peraltro, che tali abbonamenti sono soggetti a rinnovazione tacita annuale e che l'effettuazione di audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico in assenza di previa pattuizione del canone di abbonamento comporta l'applicazione di sanzioni specificamente previste dall'articolo 61 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (articolo 58).

Sezione V: Disposizioni finali

La **Sezione V** reca disposizioni finali in materia di **addebito del canone RAI sulla pensione** e di **indicazione dell'abbonamento radiotelevisivo speciale nella dichiarazione dei redditi** da parte delle imprese e delle

società, ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale (articoli da 59 a 61).

TITOLO VII – IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

Capo I

(Disposizioni generali e attuative)

Il **Titolo VII** contiene le previsioni normative relative all'**imposta sui servizi digitali**.

Viene definita l'istituzione e l'**ambito di applicazione** dell'imposta suddetta (articoli 62 e 63).

Sono indicati i **soggetti passivi** (articolo 64), ossia i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di realizzazione dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi rilevanti, conseguono congiuntamente:

- un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni di euro.

Vengono, altresì, indicati i **servizi rilevanti** sopra citati che danno origine ai ricavi su cui si applica l'imposta (articolo 65):

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Peraltro, vengono espressamente riportate le operazioni che, ai fini dell'imposta in oggetto, **non rientrano nell'alveo dei servizi digitali** (articolo 66).

Si precisa che non sono tassabili i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi rilevanti nei confronti di soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante (articolo 67).

Il testo prevede che i ricavi tassabili siano assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette (articolo 68).

Viene specificato, altresì, che i corrispettivi versati per la prestazione del servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consenta agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine

di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori di tale interfaccia. Tra questi non rientrano quelli versati a titolo di corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile (articolo 69). Peraltro, non sono considerati i corrispettivi derivanti dal servizio della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite (articolo 70).

Viene specificato che il **periodo d'imposta coincide con l'anno solare** e che un **ricavo si considera tassabile** in un determinato periodo d'imposta se l'**utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato** in detto periodo. A tal fine, sono riportate le condizioni affinché un utente sia considerabile localizzato nel territorio dello Stato (articolo 71).

Il testo riporta disposizioni in materia di localizzazione del dispositivo (articolo 72) e di territorialità (articolo 73).

Viene indicata l'**aliquota** dell'imposta, pari al **3 per cento**. L'imposta dovuta si ottiene applicando detta aliquota all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare (articolo 74).

Sono riportate disposizioni in materia di adempimenti dichiarativi e versamenti, specificando che i soggetti passivi sono tenuti (articolo 75):

- al versamento dell'imposta sui servizi digitali entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di realizzazione dei ricavi cui è applicata l'imposta medesima;
- alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno medesimo, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.

Sono indicate le modalità di identificazione dei soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta in oggetto (articolo 76).

Il testo contiene, altresì, disposizioni concernenti gli adempimenti contabili dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali, i quali tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili (articolo 77).

Infine, sono recate disposizioni concernenti **le modalità applicative e la decorrenza (dal 1° gennaio 2020) delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali** (articoli 78 e 79), la **clausola di invarianza oneri** (articolo 80), la **relazione** che il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a **presentare annualmente alle Camere** sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle predette disposizioni (articolo 81), nonché la specifica circa l'abrogazione delle disposizioni del

presente titolo dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale (articolo 82).

Si segnala che le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77 nelle bozze di Testo unico disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le risultano essere inserite nella nel Capo VII del Titolo I (Adempimenti) unitamente agli adempimenti concernenti gli altri tributi minori (imposta sugli intrattenimenti e imposta sui servizi digitali).

TITOLO VIII – TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE**Capo I**
(Disposizioni generali)

Il **Titolo VIII** contiene disposizioni concernenti le **tasse sulle concessioni governative**.

Viene specificato l'**oggetto** delle tasse suddette, rappresentato dai **provvedimenti amministrativi e gli altri atti** elencati nella **tariffa allegato 4** del presente testo unico (articolo 83).

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto. Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

Nell'allegato sono indicati gli atti soggetti alla tassa con riferimento alla materia della pubblica sicurezza (essenzialmente porto d'armi, Titolo I della Tariffa), della pesca (Titolo II), della proprietà industriale e intellettuale (privative, marchi e brevetti, Titolo III), della radio e della televisione (concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale, ecc., Titolo IV), delle professioni, delle arti e dei mestieri (Titolo V), nonché gli altri atti (Titolo VIII).

Sono descritte le **modalità di riscossione** (articolo 84) e di **pagamento** (articolo 85) delle tasse.

Nello specifico, si precisa che la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengano di nuovo posti in essere. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Il testo reca, altresì, disposizioni riguardanti l'ufficio competente a ricevere il pagamento di tali tasse, ossia presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione (articolo 86), le marche (articolo 87) e la prenotazione a debito delle tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio (articolo 88).

Sono specificati gli **effetti** dell'eventuale **omissione o ritardo** nel pagamento: gli **atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate** (articolo 89).

Vengono indicati gli **atti esentati dalle suddette tasse** (articolo 90):

- atti e provvedimenti concernenti le ONLUS;
- atti e provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche;
- atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento degli obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Infine, si precisa che **restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972**, a favore delle **cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso** (articolo 91).

TITOLO IX – TRIBUTI E DIRITTI SPECIALI**Capo I**
(Disposizioni generali)

Il **TITOLO IX** reca disposizioni attinenti alla disciplina dei **tributi e diritti speciali**.

Viene specificata la **soppressione di tutti i diritti, proventi e compensi**, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, **con esclusione di quelli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 5** (articolo 92).

Ne consegue che tutti i diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore, **assumono la denominazione di tributi speciali** e sono **versati entro trenta giorni dalla loro riscossione** in appositi capitoli del bilancio dello Stato (articolo 93).

Viene precisata l'esclusione del personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari dall'ambito di applicazione del presente titolo (articolo 94).

Viene specificata l'abrogazione della legge, 27 dicembre 1953, n. 948 e ogni altra disposizioni contraria o incompatibile con quelle del presente titolo (articolo 95).

Il testo reca, altresì, norme concernenti l'esenzione dal pagamento tributi speciali indicati all'allegato 5 tabella A in favore delle regioni (anche a statuto autonomo), delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di beneficenza (articolo 96).

Sono riportate disposizioni riguardanti la **maggiorazione delle tariffe** di cui all'allegato 5 tabella B per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonché presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 31 luglio 1980, n. 614 (articolo 97).

Infine, per quanto concerne la **riscossione volontaria** delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, si rinvia all'[articolo 6](#) del decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 237, disciplinante la riscossione di particolari entrate (articolo 98).

Si rammenta che l'articolo 6, comma 3, del sopra citato decreto legislativo indica le modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettere *h*) e *i*), del decreto medesimo. In particolare, si dispone che la riscossione di tali tributi è effettuata mediante:

- a)* versamento unitario, ai sensi dell'[articolo 17](#) del decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241;
- b)* contrassegni sostitutivi;
- c)* carte di debito o prepagate;
- d)* modalità telematiche;
- e)* altri strumenti di pagamento elettronico.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Capo I *(Abrogazioni e decorrenza)*

Il **Titolo X** reca l'elenco delle **disposizioni da abrogare** per finalità di coordinamento normativo (articolo 99), nonché il termine di decorrenza (1° gennaio 2026) di applicazione delle disposizioni del presente testo unico (articolo 100).